

DCO 01/11

**INDENNIZZI AUTOMATICI PER MANCATO RISPETTO DELLA
PERIODICITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE DI ENERGIA
ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEL VENDITORE
PER CAUSA IMPUTABILE AL DISTRIBUTORE**

Orientamenti finali

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: gas naturale ed elettrico

12 gennaio 2011

Premessa

Il presente documento per la consultazione formula - all'interno del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 8 novembre 2010, ARG/com 196/10 ed in attuazione di quanto disposto con la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/com 239/10 - proposte relative alle casistiche in cui l'onere di corrispondere l'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione, di cui al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali approvato con deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, grava sull'impresa di distribuzione.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il giorno **31 gennaio 2011**. Come previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 ottobre 2009, GOP 46/09, il termine per la presentazione delle osservazioni è ridotto rispetto all'ordinario termine di 30 giorni per la necessità e l'urgenza di completare la disciplina dell'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione al fine di evitare un danno ai clienti finali interessati. Il risultato della consultazione sarà reso noto, successivamente alla predetta data, attraverso la pubblicazione integrale delle osservazioni ricevute nel sito internet dell'Autorità.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

1. Introduzione: le ragioni dell'intervento	3
2. Il quadro regolatorio di riferimento	6
<i>Periodicità di emissione delle fatture</i>	<i>6</i>
<i>Periodicità di raccolta della misura</i>	<i>7</i>
<i>Procedure di cambio fornitore e trasferimento dei dati di misura</i>	<i>9</i>
3. Le osservazioni degli esercenti e delle Associazioni dei consumatori	10
4. Le clausole presenti nei contratti di fornitura	12
5. Le proposte	12
APPENDICE: Integrazioni e modifiche all'Allegato A della deliberazione ARG/com 104/10	18

1. Introduzione: le ragioni dell'intervento

- 1.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ai sensi della legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell'energia elettrica e del gas. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h., della legge n. 481/95, l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g., della ricordata legge, l'Autorità determina i casi di indennizzo automatico per mancato rispetto di clausole contrattuali.
- 1.2 L'Autorità, a seguito dell'emanazione del Documento per la consultazione 25 marzo 2010, DCO 4/10, intitolato "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale" (di seguito: DCO 4/10), ha approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 104/10) il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale), prevedendo che lo stesso entri in vigore a partire dall'1 gennaio 2011.
- 1.3 A seguito della presentazione, da parte di esercenti la vendita e loro Associazioni rappresentative, di alcune istanze di riesame delle previsioni del Codice di condotta commerciale, ed al fine di garantire una istruttoria completa ed una effettiva partecipazione al procedimento di consultazione, con deliberazione 8 novembre 2010, ARG/com 196/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 196/10) l'Autorità:
 - a. ha sospeso l'efficacia di alcune previsioni del Codice di condotta commerciale e specificamente:
 - (i) dell'Articolo 1, comma 1.1, limitatamente alla definizione di "cliente finale multisito";
 - (ii) dell'Articolo 2, comma 2.2, relativo all'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale nel caso di cliente finale multisito;
 - (iii) dell'Articolo 14, comma 14.1, nella parte in cui richiama l'Articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i., relativo all'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture liberamente definita in contratto;
 - b. ha avviato un procedimento di consultazione per la formazione di provvedimenti relativi alle tematiche di cui alla precedente lettera a., pubblicando il Documento per la consultazione 15 novembre 2010, DCO 39/10, intitolato "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali. Previsioni in tema di clienti multisito e di indennizzi automatici connessi alla periodicità di fatturazione" (di seguito: DCO 39/10);

- c. ha ritenuto non meritevoli di riesame altre previsioni del Codice di condotta commerciale in relazione alle quali erano state avanzate le ricordate istanze, appurato che per le fattispecie interessate il processo di consultazione si era pienamente dispiegato.
- 1.4 La sospensione dell'efficacia delle menzionate disposizioni del Codice di condotta commerciale è stata, come ricordato, deliberata nelle more dello svolgimento di una specifica consultazione avente ad oggetto:
- a. la definizione di cliente finale multisito e la specificazione, con riferimento a tale categoria di cliente finale, dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale;
 - b. la disciplina del mancato rispetto della periodicità di fatturazione stabilita dal contratto di fornitura liberamente definito dalle parti contraenti - esercente la vendita e cliente finale destinatario delle previsioni del Codice di condotta commerciale - con riferimento al riconoscimento di un indennizzo automatico a favore del cliente finale nel caso in cui la suddetta clausola sulla periodicità di fatturazione risulti violata.
- 1.5 Con deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/com 239/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 239/10), facendo seguito agli esiti della consultazione di cui al DCO 39/10, l'Autorità:
- a. ha riformulato la previsione di cui all'Articolo 2, comma 2.1, prevedendo che il Codice di condotta commerciale si applichi nel caso in cui al cliente finale, al quale siano riconducibili punti di riconsegna esclusivamente alimentati in bassa tensione e/o consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno, venga proposto un contratto di fornitura per uno o più punti di prelievo/riconsegna;
 - b. ha conseguentemente abrogato la definizione di "cliente finale multisito" di cui all'Articolo 1, comma 1.1, ed il comma 2.2 dell'Articolo 2;
 - c. ha riconosciuto il diritto dei clienti finali di ricevere un indennizzo automatico pari ad euro 20,00 nel caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione;
 - d. ha allo stesso tempo disposto una nuova consultazione al fine di definire i casi in cui il mancato rispetto della periodicità di fatturazione è riconducibile alla responsabilità dell'impresa di distribuzione;
 - e. ha conseguentemente statuito che la previsione di cui all'Articolo 14, comma 14.1, nella parte in cui richiama l'articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i., del Codice di condotta commerciale, entri in vigore a partire dal 1° settembre 2011 e comunque non prima della conclusione del procedimento di cui alla precedente lettera d. ed oggetto del presente documento di consultazione.
- 1.6 In ragione del diritto del cliente finale all'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione, l'Autorità ritiene necessario adottare un provvedimento che permetta di stabilire i casi in accordo ai quali è imputabile all'impresa di distribuzione il mancato rispetto della periodicità di fatturazione da parte dell'esercente la vendita.

- 1.7 Gli stessi esercenti la vendita e le loro Associazioni rappresentative, in risposta al DCO 39/10 e con riferimento alla proposta dell’Autorità in materia di indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione, hanno evidenziato come la ricordata fattispecie dipenda da circostanze non sempre imputabili all’esercente la vendita, con particolare riferimento alle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura o alla mancanza, in caso di *switching*, dei dati stessi.
- 1.8 Con riferimento alle predette criticità, sono in corso alcuni procedimenti sanzionatori - avviati dall’Autorità anche in seguito a verifiche ispettive disposte con deliberazione 4 marzo 2009, VIS 16/09 - nei confronti di esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica in materia di messa a disposizione, in favore degli utenti del trasporto, dei dati relativi a punti di prelievo “non trattati orari”. Nello specifico sono stati avviati procedimenti con le seguenti deliberazioni: deliberazione 23 luglio 2009, VIS 71/09; deliberazione 20 aprile 2001, VIS 23/10; deliberazione 23 luglio 2009, VIS 72/09; deliberazione 20 aprile 2010, VIS 24/10; deliberazione 4 settembre 2009, VIS 88/09; deliberazione 29 marzo 2010, VIS 16/10; deliberazione 23 luglio 2009, VIS 73/09; deliberazione 29 marzo 2010, VIS 15/0; deliberazione 19 ottobre 2009, VIS 98/09; deliberazione 29 marzo 2010, VIS 17/10. Per quel che riguarda il settore del gas naturale sono state disposte, secondo quanto previsto dalla deliberazione 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09, attività ispettive nei confronti di esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale in materia di flusso informativo dei tentativi di raccolta dei dati di misura. Analoghe criticità sono state riscontrate anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha avviato alcuni procedimenti per abuso di posizione dominante per quel che attiene ai processi di cambiamento del fornitore di energia elettrica e di gas naturale (*switching*) e alle comunicazioni da parte dell’impresa di distribuzione dei dati di misura relativi ai prelievi effettuati dai clienti dell’esercente la vendita. Nelle relative istruttorie sono state infatti denunciate condotte anticompetitive poste in essere dai distributori, i quali avrebbero ostacolato e rallentato le operazioni di *switching*, in una situazione di già scarsa dinamicità dei suddetti mercati, favorendo le società di vendita ad essi collegate.
- 1.9 Sempre con riferimento alla rilevanza dei rapporti tra impresa di distribuzione ed esercente la vendita per quel che riguarda i dati di misura, è necessario ricordare che ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge n. 129/01), di conversione del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, è stato istituito, con responsabilità e competenza in capo ad Acquirente Unico S.p.A., un Sistema Informatico Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas. Tale Sistema, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, permetterà nel lungo periodo di far fronte alle criticità al momento riscontrabili, per quel che riguarda il settore elettrico, nell’indisponibilità o incompletezza dei dati identificativi dei punti di prelievo e dei clienti finali, nell’eterogeneità dei flussi informativi e nel mancato rispetto delle tempistiche di comunicazione dei dati di misura; e per quel che riguarda il settore del gas naturale, nella mancata standardizzazione ed omogeneità dei contenuti informativi richiesti per lo *switching*.

- 1.10 Con deliberazione 17 novembre 2010, ARG/com 201/10, ed in esecuzione delle previsioni di cui alla legge n. 129/10, l'Autorità ha approvato i criteri generali di funzionamento e di gestione del Sistema Informativo Integrato.

2. Il quadro regolatorio di riferimento

- 2.1 Ai fini della presente consultazione, l'Autorità ritiene opportuno illustrare la regolazione attualmente vigente, sia per il settore del gas naturale sia per il settore elettrico, in materia di obblighi di fatturazione dell'esercente la vendita del mercato libero e di obblighi di raccolta e di comunicazione dei dati di misura a carico dell'impresa di distribuzione anche in occasione di una procedura di cambio fornitore.
- 2.2 In ragione dei diversi ruoli assunti dagli operatori dei settori energetici di cui al precedente punto 2.1, anche sulla base della regolazione vigente è possibile determinare i casi in cui il cliente finale ha diritto di ricevere un indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione dall'impresa di distribuzione tramite l'esercente la vendita.

Periodicità di emissione delle fatture

- 2.3 Per quel che riguarda i settori del gas naturale e dell'energia elettrica, e facendo qui riferimento a condizioni contrattuali liberamente definite, le previsioni in materia di periodicità di fatturazione sono, come noto, contenute all'Articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i., del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito Codice di condotta commerciale). Ai sensi di tale previsione, l'esercente la vendita può infatti liberamente definire la periodicità di emissione dei documenti di fatturazione, ma deve al contempo specificare la stessa nel contratto posto a disciplina del rapporto di fornitura con il cliente finale. Con riferimento ai rapporti di fornitura a condizioni diverse da quelle regolate, l'Autorità non ha difatti imposto una determinata periodicità di fatturazione - come è invece avvenuto nel caso delle condizioni di cui alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01) o delle condizioni di cui alla deliberazione 28 dicembre 2009, n. 200/99 - ma ha comunque prescritto che la periodicità sia definita in contratto al fine di permettere al cliente finale di aderire o non aderire, consapevolmente, ad un determinato set di condizioni contrattuali, considerata l'importanza che, per il cliente finale, riveste la conoscenza delle tempistiche di emissione e recapito delle fatture al fine di poter pianificare e/o contabilizzare la propria spesa a copertura dei consumi di gas naturale o di energia elettrica.
- 2.4 Ai fini del Codice di condotta commerciale, l'Autorità ritiene opportuno ricordare che per mancato rispetto della periodicità di cui all'Articolo 11, comma 11.1, lettera g, punto i.), deve intendersi il mancato rispetto delle tempistiche contrattuali previste per l'emissione di ciascun documento di fatturazione. Infatti, il cliente finale non può che valutare la periodicità fatturazione nel senso testè

indicato, in considerazione della propria capacità di adempimento dell'obbligazione di pagamento posta a proprio carico nel rispetto dei termini contrattualmente previsti e, come già ricordato, ai fini della pianificazione e contabilizzazione della spesa associata alla fornitura energetica. Ad esempio qualora la periodicità di emissione delle fatture sia prevista bimestrale, nel caso in cui il cliente finale non riceva fatture per un periodo di 6 mesi, lo stesso avrà diritto di ricevere due indennizzi automatici in quanto sono state non rispettate due periodicità di emissione della fatturazione.

- 2.5 La violazione della periodicità di fatturazione comporta il diritto del cliente finale ad un indennizzo automatico pari ad euro 20,00. Ai sensi del ricordato Articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i., gli esercenti la vendita devono specificare in contratto, oltre alla periodicità di fatturazione, il criterio adottato per la stima dei consumi qualora sia prevista l'emissione di fatture basate su consumi stimati.

Periodicità di raccolta della misura

- 2.6 Nel settore del gas naturale, con deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, l'Autorità ha adottato il "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" ed ha in particolare approvato la "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", con cui ha intestato alle imprese di distribuzione l'intera responsabilità del servizio di misura, riconducendo il servizio nell'ambito dei servizi regolati. Con deliberazione 22 novembre 2008, ARG/gas 197/08, l'Autorità ha inoltre stabilito che l'assunzione della responsabilità del servizio di misura alle imprese di distribuzione con riferimento all'attività di *meter reading* decorra dall'1 luglio 2009.
- 2.7 È necessario inoltre ricordare che ai sensi dell'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG) l'impresa di distribuzione deve mettere a disposizione di ciascun esercente la vendita i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati in un mese con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito dal medesimo esercente la vendita. I dati devono essere trasmessi:
- a. entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta;
 - b. in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice I di tale provvedimento.
- 2.8 Con riferimento al settore elettrico, l'Allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV) prevede gli obblighi di rilevazione del dato di misura da parte dell'impresa di distribuzione ed i relativi obblighi di comunicazione all'esercente la vendita. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di trasmissione all'esercente dei dati di misura, il TIV prescrive, ai sensi del comma 18.1 bis, che l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, nei casi in cui i

punti siano trattati monorari ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS):

- a. almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- b. almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

2.9 Per i punti di prelievo trattati orari in bassa tensione si applicano le disposizioni relative alla disponibilità delle misure previste all'articolo 22 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT) con riferimento ai punti di prelievo in media tensione. Per i punti di prelievo trattati per fasce ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), le imprese distributrici sono tenute a programmare il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla Tabella 2 relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.

2.10 L'impresa di distribuzione mette a disposizione, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, a ciascun utente del trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione di cui al comma 19.7 del TIV o dal tentativo di rilevazione di cui al comma 18.1bis, i dati di cui alla Tabella 2 del TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario, ed in particolare:

- a. il valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura);
- b. la quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo);
- c. i valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia);
- d. la quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia).

2.11 Ai sensi del comma 18.4 del TIV, in caso di mancata rilevazione, l'impresa di distribuzione deve comunicare, ai sensi del comma 18.3, i dati stimati utilizzati ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, specificando, nella medesima comunicazione, che i dati inviati si riferiscono a valori stimati. Inoltre, ai sensi del comma 18.5, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati di prelievo sono stati registrati, l'impresa di distribuzione mette a disposizione tali dati agli utenti del trasporto, con riferimento a tutti i punti di prelievo di loro competenza trattati orari, in un documento unico di formato elettronico che consenta l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti o secondo modalità tali che garantiscano l'accesso unificato ed efficiente ai medesimi dati da parte dell'utente del trasporto in caso di utilizzo di portali *web*.

Procedure di cambio fornitore e trasferimento dei dati di misura

- 2.12 Per quanto riguarda lo *switching*, per il gas naturale la relativa normativa è contenuta nella deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e nell'Allegato 2 alla deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: Codice di rete tipo). L'Articolo 14 della deliberazione n. 138/04 disciplina l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, richiesto da un esercente la vendita che intenda avviare una nuova fornitura presso un punto di riconsegna fornito, sino alla data di sostituzione, da un altro esercente. Ai sensi del comma 14.10, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'esercente la vendita subentrante i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusa la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata), il profilo di prelievo standard associato a quel dato punto di riconsegna, il prelievo annuo ed il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione. L'impresa di distribuzione comunica all'esercente la vendita uscente, entro 15 giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data di sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata). In accordo all'Articolo 15, comma 15.1, la rilevazione del prelievo presso il punto di riconsegna è effettuata nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura. Come previsto poi dal comma 15.2, l'impresa di distribuzione ricondurrà la lettura al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando i profili di prelievo di cui all'Articolo 7, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura.
- 2.13 Con riferimento alla disponibilità dei dati in caso di *switching* o di chiusura del punto di prelievo nel settore elettrico, è necessario ricordare che le relative previsioni sono contenute nella deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08). In particolare, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di *switching*, l'impresa di distribuzione mette a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela e del precedente utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela, entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di *switching*:
- a. per ciascun punto di prelievo trattato orario ai sensi del TIS, i dati di cui all'articolo 22 del TIT;
 - b. per ciascun punto di prelievo trattato per fasce ai sensi del TIS, i dati rilevanti di cui alla Tabella 2 del TIV;

- c. per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV determinati in base a quanto previsto ai commi 7.2 e 7.3.

2.14 Inoltre, per ciascun punto di prelievo trattato monorario, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati rilevanti di cui alla Tabella 2 del TIV, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo dalla data di *switching*. Il dato così rilevato deve essere ricondotto alle ore 24:00 del giorno precedente la data di *switching* utilizzando il criterio del *pro quota die*. Qualora il tentativo di rilevazione di cui al comma 7.2 non vada a buon fine, i dati rilevanti di cui alla Tabella 2 del TIV devono essere stimati con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi del TIS.

2.15 In caso di *switching* relativo ad un punto di prelievo attivo ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 42/08, l'impresa di distribuzione, entro il sest'ultimo giorno del mese antecedente la data di *switching*, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela le seguenti informazioni:

- a. i dati di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08;
- b. i dati di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 42/08 riferiti al periodo compreso tra il tredicesimo e il secondo mese precedente la data di *switching* e distinti, in relazione al periodo indicato, a seconda del trattamento del medesimo punto; e nello specifico:
 - (i) la serie storica mensile dei dati di prelievo orari (in caso di trattamento orario);
 - (ii) la serie storica mensile/bimestrale dei dati di prelievo per fasce (in caso di trattamento per fasce);
 - (iii) la serie storica mensile dei dati di prelievo e la serie storica dei dati di prelievo messi a disposizione ai sensi dell'articolo 18 del TIV ed il relativo periodo di competenza (in caso di trattamento monorario).

In caso di *switching* relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato ai sensi dell'articolo 4 l'impresa di distribuzione, entro il primo termine utile successivo alla data di *switching* corrispondente al sest'ultimo giorno del mese, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela i dati di cui alla Tabella 1.

3. Le osservazioni degli esercenti e delle Associazioni dei consumatori

3.1 Come già ricordato, gli stessi esercenti la vendita e le loro Associazioni rappresentative, a mezzo delle osservazioni inviate in risposta al DCO 39/10 - e con particolare riferimento alla proposta diretta alla conferma nel settore del gas

naturale e all'introduzione nel settore elettrico di un indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione - hanno evidenziato come la fattispecie del mancato rispetto della periodicità di fatturazione sia nella maggior parte dei casi riconducibile a circostanze non imputabili all'esercente la vendita.

- 3.2 Nello specifico, i predetti soggetti hanno ampiamente descritto le criticità in considerazione delle quali non risulta possibile il rispetto della periodicità di fatturazione per causa non imputabile all'esercente la vendita stesso. In particolare, le ricordate criticità possono essere così brevemente descritte:
- a. in generale, i processi di standardizzazione dei flussi di comunicazione inerenti alla misura non risultano ancora completati e tale circostanza pregiudica la normale procedura di fatturazione;
 - b. con riferimento allo *switching*, la mancata trasmissione, da parte dell'impresa di distributore, dei dati necessari all'esercente la vendita non permette a quest'ultimo di svolgere le attività di fatturazione nei confronti del cliente finale;
 - c. sono registrabili, in aggiunta, incongruenze tra le informazioni fornite dai clienti finali e quelle presenti nei sistemi dell'esercente la vendita e dell'impresa di distribuzione, come avviene nel caso in cui i dati della fornitura indicati dal cliente finale al momento della sottoscrizione del contratto non siano, in tutto o in parte, coerenti con i dati che l'impresa di distribuzione comunica all'esercente la vendita al momento dall'attivazione della fornitura, con conseguente ritardo nell'emissione delle fatture.
- 3.3 Alla luce di quanto sopra, i soggetti interessati hanno inoltre precisato che l'eventuale sospensione della fatturazione da parte dell'esercente la vendita è dettata dal solo intento di fornire al cliente finale un servizio preciso e di qualità e dal fine di evitare eventuali reclami e conseguenti attività di verifica e rettifica di fatturazione. Gli stessi soggetti hanno ricordato che è del tutto evidente come la sospensione della fatturazione comporti, a danno dell'esercente la vendita, un ritardato incasso ed un aumento del rischio creditizio.
- 3.4 Risulta inoltre in taluni casi proposto che, in considerazione della impossibilità attuale di eliminare le cause - indipendenti dall'operato dell'esercente la vendita - che determinano il mancato rispetto della periodicità di fatturazione, sia comunque prevista l'applicazione di uno standard specifico, presidiato da adeguato indennizzo automatico, in capo all'impresa di distribuzione ed a favore dell'esercente la vendita proprio con riferimento ai casi in cui l'esercente la vendita stesso sia stato condotto al mancato rispetto della periodicità di fatturazione.
- 3.5 Le Associazioni dei clienti finali sia domestici sia non domestici, a mezzo delle osservazioni inviate in risposta al DCO 39/10 - e con particolare riferimento alla proposta diretta alla conferma nel settore del gas naturale ed all'introduzione nel settore elettrico di un indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione -, hanno evidenziato come la prolungata mancata fatturazione possa rappresentare un pregiudizio significativo per i clienti nella misura in cui

generano ingenti conguagli, non consentono una corretta pianificazione della spesa e, soprattutto per le PMI, una corretta imputazione di oneri in bilancio.

- 3.6 Le medesime Associazioni dei consumatori hanno altresì osservato che il venditore di energia può sempre ovviare alla mancanza del trasferimento del dato di misura da parte dell'impresa di distribuzione incentivando l'autolettura.

4. Le clausole presenti nei contratti di fornitura

- 4.1 A seguito della valutazione di istanze, reclami e segnalazioni e del monitoraggio sulle condizioni contrattuali di fornitura applicate ai clienti finali, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha rilevato che i contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas naturale, esaminati e presenti attualmente sul mercato, non subordinano di norma la periodicità di fatturazione alla sola disponibilità dei dati di misura comunicati dall'impresa di distribuzione.
- 4.2 I predetti contratti, per una loro parte, prevedono infatti che l' esercente la vendita provveda ad emettere le fatture sulla base dei dati di misura effettivi o comunque dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione e che, in mancanza, possa farsi ricorso ai dati comunicati dal cliente finale a mezzo di autolettura e, in subordine, ai consumi stimati sulla base dei consumi storici del cliente finale medesimo. In altri casi, viene previsto che la fatturazione contabilizzi i dati messi a disposizione dall'impresa di distribuzione e, in mancanza, i consumi stimati sulla base dei consumi storici del cliente finale; oppure che la fatturazione avvenga sulla base dei consumi comunicati dal cliente finale a mezzo di autolettura e che, in mancanza di questi, la stessa possa avvenire sulla base di consumi stimati in accordo ai consumi storici, fatto comunque salvo il conguaglio al termine del rapporto contrattuale di fornitura sulla base dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione.
- 4.3 Nei contratti esaminati non si registra una sostanziale differenza fra le clausole presenti nei contratti elettrici e quelle presenti nei contratti di gas naturale. Si ricorda al riguardo che l'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione è vigente nel settore del gas naturale dall'1 novembre 2004, come previsto dalla deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n.126/04.

5. Le proposte

- 5.1 Come prima brevemente ricordato, l'analisi delle clausole contenute nei contratti di fornitura esaminati ha posto in evidenza come i venditori abbiano adottato in generale un approccio prudentiale, prevedendo che le fatture possano essere emesse sulla base dei consumi comunicati dall'impresa di distribuzione ma, in mancanza di tali consumi, anche sulla base dei dati comunicati dal cliente finale a mezzo di autolettura o di valori stimati sulla base dei consumi medi annui anche dichiarati dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto i venditori, per ridurre il rischio di mancato incasso, hanno già posto in essere di norma le misure necessarie a contrastare l'eventuale mancata trasmissione da

parte del distributore dei dati di misura. In tal senso, la mancata messa a disposizione di tali dati da parte dell'impresa di distribuzione non rappresenta per l'esercente la vendita, in tutte le fattispecie ricordate, una causa ostativa del rispetto della periodicità di fatturazione.

- 5.2 Anche nel caso in cui la periodicità di fatturazione fosse subordinata alla esclusiva disponibilità dei dati di misura effettivi o comunque dei dati di misura trasmessi dall'impresa di distribuzione, l'Autorità ritiene che la formulazione della clausola contrattuale sulla periodicità di fatturazione debba essere ricondotta all'autonomia contrattuale riconosciuta all'esercente la vendita ed al conseguente rischio di impresa dallo stesso assunto.
- 5.3 L'Autorità ritiene inoltre opportuno osservare che una clausola che vincolasse esclusivamente la periodicità di fatturazione alla disponibilità del dato effettivo rilevato dall'esercente il servizio di distribuzione si potrebbe configurare come irragionevole anche alla luce della attuale periodicità di rilevazione del dato di misura per alcune categorie di punti di riconsegna/prelievo ed in considerazione del fatto che la mancata trasmissione del dato rilevato potrebbe essere dipesa dal fallimento del tentativo di lettura per inaccessibilità del gruppo di misura.
- 5.4 L'Autorità, alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, ritiene che, fatta salva comunque la necessità di continuare a porre in essere misure atte a consentire che vengano rispettate le tempistiche previste dalla regolazione per la raccolta e il trasferimento del dato di misura, così come già ai procedimenti ricordati nel precedente paragrafo 1.8, non sia opportuno, nell'ambito della presente consultazione, prevedere un indennizzo automatico a carico dell'impresa di distribuzione con riferimento all'impatto che un ritardo nella trasmissione del dato di misura da parte della stessa potrebbe avere sulla ordinaria periodicità di emissione delle fatture dell'esercente la vendita, tenuto conto che l'impatto di tale ritardo non è uniforme sui clienti finali, ma dipende dalla stessa periodicità di fatturazione negoziata.

Spunti per la consultazione

Q.1 *Con riferimento a quanto rappresentato ai punti da 5.1 a 5.4, quali previsioni normative o regolatorie vigenti potrebbero limitare per l'esercente la vendita la facoltà di definire liberamente una periodicità di fatturazione coerente con il contesto di mercato?*

- 5.5 Sempre con riferimento al rapporto tra attività dell'impresa di distribuzione ed esecuzione del contratto di fornitura tra esercente la vendita e cliente finale, l'Autorità ritiene che gli obblighi in materia di raccolta e trasmissione dei dati di misura abbiano invece incidenza sulla periodicità di fatturazione nel caso di cambio fornitore.
- 5.6 Alla luce della ricordata disciplina in materia, la disponibilità del dato di misura da parte dell'impresa di distribuzione risulta essenziale sia per l'esercente la vendita uscente sia per quello entrante al fine di poter fatturare, rispettivamente, il

consumo finale (di chiusura del rapporto di fornitura che viene sciolto per cambio fornitore) ed il consumo iniziale (dal quale far partire la fatturazione del nuovo rapporto di fornitura). Inoltre, l'esercente la vendita entrante, per poter effettuare la prima fatturazione, avrà comunque necessità di poter disporre, in aggiunta al dato di *switching*, almeno del profilo di consumo dello specifico punto di riconsegna o di prelievo, considerato che l'esercente la vendita non conosce con certezza il profilo di consumo del cliente finale acquisito.

- 5.7 Alla luce di quanto sopra, nel caso di mancato rispetto della trasmissione dei ricordati dati – vale a dire del consumo registrato al momento della sostituzione nella fornitura e del profilo del punto di riconsegna o di prelievo in questione - in accordo alle tempistiche di cui all'Articolo 14, comma 14.10, della deliberazione n. 138/04 (gas naturale) e dell'Articolo 7, comma 7.1, della deliberazione ARG/elt 42/08 (energia elettrica), l'Autorità ritiene che, a fronte dell'indennizzo automatico riconosciuto comunque dall'esercente la vendita al cliente finale per mancato rispetto della periodicità di fatturazione, l'impresa di distribuzione debba essere a sua volta tenuta a riconoscere all'esercente la vendita stesso un indennizzo. Infatti, nel caso di cui si tratta, l'esercente la vendita non ha potuto rispettare la periodicità di fatturazione perché i dati necessari non sono stati trasmessi in tempo utile.
- 5.8 L'Autorità ritiene inoltre che l'impresa di distribuzione debba essere tenuta a riconoscere il suddetto indennizzo all'esercente la vendita in misura superiore rispetto all'importo di euro 20,00 previsto dal Codice di condotta commerciale: in particolare, l'Autorità propone che l'indennizzo a carico dell'impresa di distribuzione sia pari ad euro 25,00/30,00 e che l'esercente la vendita abbia diritto a trattenere la differenza pari ad euro 5,00/10,00 in ragione dei costi operativi e commerciali derivanti dalla gestione delle problematiche associate alla mancata disponibilità dei dati e alla gestione dei rapporti e contatti con l'impresa di distribuzione per una attività di recupero dei dati stessi. Deve essere inoltre considerato che l'esercente la vendita sarà tenuto, soprattutto nel settore del gas naturale, ad interloquire con un elevato numero di operatori della distribuzione e che tali attività rappresenteranno un nuovo onere per i medesimi esercenti la vendita.
- 5.9 Con riferimento pertanto alla prima fattura emessa dall'esercente la vendita entrante, l'Autorità ritiene opportuno affermare che il cliente finale avrà diritto di ricevere in fattura l'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione da parte dell'esercente la vendita. Quest'ultimo, a sua volta, avrà diritto di ricevere l'indennizzo automatico, nell'ammontare proposto al precedente punto, dall'impresa di distribuzione qualora il ricordato mancato rispetto della periodicità di fatturazione sia dipeso dalla mancata trasmissione dei dati necessari alla fatturazione in accordo a quanto proposto nei paragrafi successivi del presente documento.
- 5.10 Qualora, con riferimento all'esercente la vendita entrante, il ritardo nella comunicazione del dato di *switching* e del profilo del cliente finale possa avere impatto non solo per quel che riguarda l'emissione della prima fattura, ma anche per quel che riguarda l'emissione di fatture successive alla prima, conducendo al

mancato rispetto della periodicità di fatturazione relativamente a più cicli di fatturazione, l’Autorità ritiene necessario anche in questo caso ricordare che il cliente finale avrà diritto di ricevere un indennizzo automatico – per ciascuna delle fatture emesse con ritardo - dall’ esercente la vendita e che quest’ultimo avrà diritto, per le medesime fattispecie, ad essere indennizzato dall’impresa di distribuzione in accordo alle proposte formulate.

- 5.11 Al contempo, in considerazione della graduale attuazione del Sistema Informatico Integrato (SII) e della attuale indisponibilità di regole univocamente definite in tema di modalità di trasmissione dei dati, oltre che della ridotta tempistica - pur nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione per la trasmissione dei dati - tra disponibilità dei dati stessi e scadenza della prima periodicità di fatturazione nel caso di cliente finale con periodicità di fatturazione mensile, l’Autorità ritiene che in relazione alla prima fattura che dovrà essere emessa da parte dell’ esercente la vendita entrante ad un cliente finale con periodicità di fatturazione mensile, sia opportuno, in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione, prevedere una franchigia limitatamente ai primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina qui proposta, la cui entrata in vigore è prevista dalla deliberazione ARG/com 239/10. Pertanto, qualora la prima fattura per il cliente di cui sopra, emessa successivamente al cambio fornitore, non rispetti la periodicità prevista in contratto, l’ esercente la vendita non sarà tenuto a corrispondere il previsto indennizzo. L’Autorità ritiene inoltre che l’ applicazione della franchigia per i primi sei mesi sia idonea a consentire nell’ intervallo di tempo ricordato di sanare eventuali disallineamenti tra i dati nella disponibilità del distributore e quelli nella disponibilità del venditore che dovessero impattare sull’attività di fatturazione. Nel tempo previsto per la franchigia, l’ esercente la vendita non potrà a sua volta richiedere all’impresa di distribuzione il riconoscimento di alcun indennizzo per la fattispecie qui descritta.

Spunti per la consultazione

- Q.2** *Si ritiene condivisibile che l’impresa di distribuzione sia tenuta, con riferimento al caso del cambio fornitore, a riconoscere un indennizzo automatico nel caso in cui la mancata trasmissione dei dati non abbia permesso all’ esercente la vendita di rispettare la periodicità di fatturazione? Se no, per quali motivi ed in ragione di quali previsioni normative e regolatorie?*
- Q.3** *Si condivide la proposta di prevedere che l’impresa di distribuzione sia tenuta al riconoscimento di un indennizzo all’ esercente la vendita maggiorato rispetto a quello che quest’ultimo deve riconoscere al cliente finale, qualora non sia stato messo a disposizione il dato di lettura di switching ed almeno il profilo di consumo nel rispetto del tempo attualmente previsto per il trasferimento dei suddetti dati, e qualora tale mancata trasmissione abbia comportato un ritardo nella periodicità di fatturazione? Se no, per quali motivi?*
- Q.4** *Si condivide nello specifico la proposta di un indennizzo pari ad euro 25,00/30,00 a carico dell’impresa di distribuzione e il diritto dell’ esercente la vendita di trattenere un ammontare pari ad euro 5,00/10,00 anche a*

riconoscimento dei costi che graveranno sulla sua struttura per attività allo stesso non imputabili? Se no, per quali motivi?

- Q.5** *Si condivide la proposta di non prevedere, per i primi sei mesi di applicazione della disciplina qui proposta, alcun indennizzo automatico per quel che riguarda il ritardo nella emissione della prima fattura ad un cliente finale con fatturazione mensile a seguito di un cambio fornitore per mancato trasferimento dei dati di misura necessari per la fatturazione da parte del distributore? Se no, per quali motivi?*
- Q.6** *Si ritiene che la franchigia proposta possa corrispondere anche alla necessità di verificare le eventuali incongruenze tra dati nella disponibilità dell'esercente la vendita e dati nella disponibilità dell'impresa di distribuzione? Se no, per quali motivi?*

5.12 Per quel che attiene alle modalità di riconoscimento dell'indennizzo automatico dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita, l'Autorità ritiene che l'esercente la vendita stesso possa ottenere il riconoscimento degli importi degli indennizzi dovuti dall'impresa di distribuzione, con relativa contabilizzazione, nella fattura di trasporto successiva alla rilevazione della mancanza dei dati necessari per la fatturazione o con documento a parte. Infatti, alla luce della disciplina ricordata, per ogni punto di riconsegna o di prelievo l'esercente la vendita è in grado di verificare se la comunicazione dei dati necessari alla fatturazione del cliente recentemente acquisito siano stati trasmessi oltre i termini previsti e con pregiudizio della periodicità di fatturazione. Allo scopo l'Autorità propone che l'esercente la vendita trasmetta all'impresa di distribuzione l'elenco dei PDR/POD interessati - vale a dire quelli per i quali non è stato possibile rispettare la periodicità di fatturazione per mancata trasmissione dei dati necessari in accordo alle tempistiche di cui all'Articolo 14, comma 14.10, della deliberazione n. 138/04 e di cui all'Articolo 7, comma 7.1, della deliberazione ARG/elt 42/08 - e che l'impresa di distribuzione provveda all'accredito nei 30 giorni successivi dal ricevimento dell'elenco e comunque, al più tardi, nella prima fattura utile di trasporto successiva. L'Autorità ritiene inoltre necessario ricordare che, per uno stesso punto di riconsegna/prelievo, il ritardato avvio della fatturazione a seguito di cambio fornitore che abbia impatto su più periodicità di fatturazione per causa imputabile all'impresa di distribuzione comporterà a carico di quest'ultima il riconoscimento di più indennizzi, pari al numero di violazioni della periodicità.

5.13 L'Autorità ritiene che l'esercente la vendita debba essere tenuto al riconoscimento dell'indennizzo automatico, pari ad euro 20,00 ai sensi dell'Articolo 14 del Codice di condotta commerciale, al cliente finale nella prima fattura - indipendentemente dall'avvenuto accredito da parte dell'impresa di distribuzione - necessariamente successiva al ricevimento dei dati necessari per la fatturazione stessa e pertanto con ampia possibilità di trasferire nella suddetta bolletta l'indennizzo automatico. L'esercente la vendita provvederà inoltre a specificare in fattura quanto previsto dall'Articolo 14, comma 14.4, del Codice di condotta commerciale.

Spunti per la consultazione

- Q.7** *Si condividono le proposte relative alla modalità di riconoscimento dell'indennizzo automatico? Quali altri strumenti potrebbero essere previsti ai fini del tempestivo riconoscimento e passaggio dell'importo dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita?*
- Q.8** *Si condivide la proposta che il riconoscimento dell'indennizzo da parte dell'esercente la vendita avvenga, nei casi oggetto del presente documento di consultazione, indipendentemente dall'avvenuto ricevimento dei corrispondenti indennizzi da parte dell'impresa di distribuzione?*

APPENDICE: Integrazioni e modifiche all'Allegato A della deliberazione ARG/com 104/10

Viene riportata di seguito la versione preliminare delle integrazioni e modifiche al Codice di condotta commerciale di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/com 104/10.

Si invitano i soggetti a formulare osservazioni e proposte puntuali che ritenessero necessario segnalare rispetto al testo proposto.

Articolo 14

Casi di indennizzo automatico

(Omissis)

14.5 L'impresa di distribuzione è tenuta a riconoscere all'esercente la vendita, in accordo a quanto previsto dal successivo Articolo 14bis, un indennizzo automatico pari ad euro qualora:

- a) per il settore del gas naturale, non abbia provveduto a trasmettere all'esercente la vendita subentrante la lettura corrispondente alla data di sostituzione nella fornitura ed il profilo di prelievo standard associato a quel dato punto di riconsegna, entro il tempo previsto dall'Articolo 14, comma 14.10, della deliberazione n. 138/04, con pregiudizio della periodicità di emissione delle fatture prevista nel contratto tra esercente la vendita stesso e cliente finale titolare del punto;
- b) per il settore elettrico, non abbia provveduto a trasmettere al nuovo utente del dispacciamento di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08 i dati di cui all'Articolo 7, comma 7.1, e di cui all'Articolo 8, comma 8.1, della

deliberazione ARG/elt 42/08, entro il tempo previsto dall'Articolo 7, comma 7.1 della deliberazione ARG/elt 42/08, con pregiudizio della periodicità di emissione delle fatture prevista nel contratto tra esercente la vendita stesso e cliente finale titolare del punto.

Articolo 14bis

Modalità di riconoscimento dell'indennizzo automatico da parte dell'impresa di distribuzione

14bis.1 L'indennizzo automatico a carico dell'impresa di distribuzione per le fattispecie di cui al precedente Articolo 14, comma 14.5, viene riconosciuto all'esercente la vendita nella prima fattura per i servizi di trasporto successiva alla comunicazione di cui al comma 14bis.2 .

14bis.2 L'esercente la vendita, al fine di ottenere l'importo degli indennizzi automatici per le fattispecie di cui al precedente Articolo 14, comma 14.5, provvede ad inoltrare all'impresa di distribuzione l'elenco dei PDR/POD per i quali risulta spettante l'indennizzo automatico. L'impresa di distribuzione contabilizza i predetti importi entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco con apposito documento o, al più tardi, nella prima fattura utile successiva di trasporto.

14bis.3 Nel caso in cui l'esercente la vendita del settore elettrico non coincida con l'utente del dispacciamento di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08 o per il settore del gas naturale con l'utente del trasporto, la previsione di cui al precedente comma trova applicazione nel rapporto tra impresa di distribuzione ed utente del dispacciamento o utente del trasporto.

Articolo 14ter

Comunicazioni all'Autorità

14ter.1L'Autorità può richiedere all' esercente la vendita la documentazione attestante gli indennizzi automatici riconosciuti ai clienti finali per mancato rispetto della periodicità di fatturazione, eventualmente suddivisi tra indennizzi automatici riconosciuti direttamente dall' esercente la vendita per fatto allo stesso imputabile ed indennizzi automatici riconosciuti dall'impresa di distribuzione, per fatto imputabile a quest'ultima, tramite l' esercente la vendita.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA:

Per i primi sei mesi di efficacia della presente deliberazione, ed in deroga a quanto previsto dal comma 14.1, lettera a), nel caso di clienti finali con periodicità di fatturazione mensile l'indennizzo automatico non è dovuto per il mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture limitatamente alla prima fattura successiva ad una procedura di cambio fornitore.